



# Comune di PIETRAPERZIA

Libero Consorzio Comunale di Enna

protocollo n.6000 del 22/04/2026  
pubblicazione n. del

## **ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 12 del 20/04/2026**

**Oggetto: ORDINANZA EX ART. 192 D.LGS. N. 152/2006 E L. N. 257/1992 PER RIMOZIONE E RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI IN LOCALITÀ SATANÀ RUNZI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIETRAPERZIA, LUNGO UNA STRADELLA INTERPODERALE.**

### **IL SINDACO**

#### **Premesso:**

- ✓ Che con nota assunta al protocollo generale n. 5602 del 14/04/2026, il Comando Stazione dei Carabinieri di Pietraperzia ha comunicato di avere individuato un consistente cumulo di rifiuti consistenti in foglio di amianto e eternit su terreno nudo lungo una stradella interpodereale in C/da Satanà;
- ✓ Visto il verbale di sopralluogo effettuato da personale dell'U.T.C. unitamente ai Vigili Urbani assunto al prot. n. 5808 del 17/04/2026, i quali hanno accertato che lungo la stradella interpodereale in terra battuta che collega la strada vicinale Satanà - Tardara e la vicinale Runzi - Tardara, è stato abbandonato materiale costituito da svariare lastre di eternit, in parte intere e in parte frantumate provenienti dalla demolizione di un qualche tetto di copertura. Ciò è avvalorato dalla presenza di materiale sottostante i cumuli di rifiuti costituiti da sfabricidi. Dalla ricognizione dei luoghi interessati dall'abbandono è stato effettuato rilievo fotografico. Comunica inoltre che, dagli estratti di mappa catastali è emerso che la stradella oggetto di abbandono pur non avendo una classificazione di strada vicinale, tuttavia, risulta essere tratteggiata in mappa lungo tutto il percorso di collegamento tra le contrade Satanà e Runzi. Pertanto, la stessa è utilizzata a tale scopo tanto da essere delimitata dalla recinzione dei terreni frontisti;
- che l'art.50, comma 4 del D.Lgs.n°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il D.Lgs.n° 152 del 03/aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- che, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- che, nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: *“chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti*

*obbligati ed al recupero delle somme anticipate”;*

- ☐ che l'art. 255 del suddetto D.Lgs.vo 152/06 al comma 3, sancisce “*chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco, di cui all'art.192, comma e, (...) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'art.444 del Codice di Procedura Penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza all'art.192, comma 3,ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 187, comma 3”.*
- ☐ **Appurato pertanto** che:
- ☐ - risulta integrata la fattispecie prevista dall' art. 192, comma 1, del D. Lgs. n.152/2006 (abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti) ascrivibile a ignoti;
- ☐ - **Ravvisata** la necessità di eliminare la situazione di rischio, provocata dalla presenza di rifiuti contenenti amianto, mediante l'attuazione di specifici interventi di bonifica attraverso il risanamento dell'area in questione, consistente nell'accurata rimozione dei rifiuti e loro successivo smaltimento, come previsto dal comma 3 art. 192 del D. Lgs. n. 152/06;
- ☐ **Ritenuto** che si debba provvedere in tempi stretti alle operazioni di rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;
- ☐ **Vista** la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa e meglio esplicitata in dettaglio nella documentazione agli atti sopra richiamata;

**Visto,**

- ☐ il verbale di sopralluogo prot. n.5808 del 15/04/2026 tra personale dell'U.T.C. e i Vigili Urbani, il cui contenuto, anche se non materialmente trascritto, fa parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza;
- ☐ la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa e meglio esplicitata nel verbale d'ispezione;

**Richiamati,**

- ☐ il D.Lgs. 267/2000;
- ☐ gli artt. 192 c.3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;

### **ORDINA**

1. Al IV Settore Ufficio Tecnico di porre in essere le procedure per la rimozione dei rifiuti abbandonati in località Satanà Tardara , come in premessa individuata, allo smaltimento degli stessi e alla bonifica del sito, nei modi di legge, tramite ditte opportunamente autorizzate e in conformità alle norme ambientali e al ripristino dello stato dei luoghi;
2. Al Comando di Polizia Municipale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza ;
3. Al Comando Stazione dei Carabinieri e al Comando di Polizia Municipale si chiede, per quanto possibile nell'ambito delle proprie competenze, l'individuazione dei responsabili dell'abbandono e alla denuncia presso l'autorità giudiziaria;

### **DISPONE**

- che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:
  - ☐ Ufficio Territoriale di Governo di Enna
  - ☐ All'ASP di Enna
  - ☐ ARPA Sicilia - Sicilia sede territoriale di Enna
  - ☐ Al Comando Stazione dei Carabinieri di Pietraperzia
  - ☐ Comando di Polizia Municipale del Comune di Pietraperzia
  - ☐ Al 2° Settore Economico Finanziario del Comune di Pietraperzia;
  - ☐ Al 4° Settore Ufficio Tecnico del Comune di Pietraperzia
- che copia del presente Provvedimento venga:
  - ☐ pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

ILSINDACO

GEOM.SALVATORE.V MESSINA